



**COMUNE DI GROTTAMINARDA
(Provincia di Avellino)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 41 IN DATA 18/06/1996

S O M M A R I O

Art.	D E S C R I Z I O N E
	CAPO I - NORME GENERALI
1	Oggetto del Regolamento
2	Gestione del Servizio - Classificazione del Comune
3	Funzionario responsabile
4	Presupposto della tassa
5	Soggetto passivo dell'imposta
	CAPO II - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'
6	Obbligo della dichiarazione
7	Casi di omessa dichiarazione
	CAPO III- IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'
8	Piano generale degli impianti
9	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
10	Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti
11	Rimborso spese
12	Esposizione della pubblicità a cura del Comune
	CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE
13	Modalità di applicazione dell'imposta
14	Pagamento dell'imposta (Modificato con delibere di g.c. n.81 del 19/04/2005 - di c.c. n.27 del 16/07/2005- di c.c. n.15 del 12/05/2008)
15	Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà del Comune
16	Rettifica ed accertamento d'ufficio
17	Tariffe
18	Riduzione dell'imposta
19	Esenzione dell'imposta
20	Gestione contabile dell'imposta
21	Contenzioso
	CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI
22	Divieti generici
23	Limitazioni sulla pubblicità fonica
24	Limiti alla pubblicità mediante distribuzioni
	CAPO VI - SANZIONI
25	Sanzioni tributarie ed interessi
26	Sanzioni amministrative
	CAPO VII - NORME GENERALI
27	Rinvio ad altre disposizioni
28	Pubblicità del regolamento
29	Variazioni del regolamento
30	Entrata in vigore del regolamento

CAPO I NORME GENERALI

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art.3, comma 1, del detto d.Lgs.
2. Con il presente regolamento il Comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e stabilisce limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

ART.2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è effettuata in forma diretta dal Comune.
2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio,(con apposita deliberazione nella quale sarà approvato lo statuto o il capitolato) ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art.32 del D.Lgs. 507/93, ovvero ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c) della Legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti , ivi comprese quelle per il personale impiegato.In ogni caso , è fatto divieto ai Concessionari di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

- CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

4. Ai sensi dell'art.2, comma 1, del d.Lgs. 15.11.1993, n.507, questo Comune, con una popolazione residente a 31.12.1992 di n.8.420 abitanti si colloca nella V[^] classe.

ART.3. FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'assessorato preposto dettagliata relazione svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di determinazione, dovranno essere numerati con un'unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale , munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema per le deliberazioni della Giunta comunale.

ART. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto delle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.5 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicizzato viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II - MODALITA' ED EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'

(Art.8 d.Lgs.507/93)

ART.6 - OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo, prima di iniziare la pubblicità è tenuto a presentare al Comune o al concessionario apposita dichiarazione, anche commutativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario.
2. Sarà cura del funzionario responsabile di cui al precedente art.3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino le modificazioni della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione ; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto che per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine medesimo.

ART.7 CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(art.8, comma 4, del D.Lgs. 507/93)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art.12-effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo pubblicitario espressamente previsto;
 - all'art.13 - effettuata con veicoli;
 - all'art.14, commi 1,2 e 3, effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità dei messaggi o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art.14, comma 4, realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - all'art.15, comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade e piazze;

comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale;

comma 3 - effettuata con palloni frenanti e simili;

comma 4 - effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART.8 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Art., comma 3, del D.Lgs. 507/93)

1. il Funzionario responsabile, di cui all'art.3, successivamente alla approvazione del presente Regolamento proporrà **al Consiglio Comunale** il Piano Generale degli Impianti.
2. Il Piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART.9 - TIPOLOGIE E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(art.3, comma 3, del D.Lgs.507/93)

Il Piano Generale Impianti, conformemente ai criteri di cui al D.Lgs.507/93, recepiti nel presente regolamento, dovrà essere redatto tenendo presente le esigenze di sviluppo economico del Comune e di regolamentazione ed armonizzazione urbanistica degli impianti pubblicitari.

La tipologia, forme e specifiche saranno dettagliatamente fissate nel Piano Generale Impianti con riferimento alle seguenti fattispecie:

- impianto sporgente a bandiera: luminoso e non luminoso (non è consentita la fattispecie illuminato per evitare fenomeni di abbagliamento);
- impianto a muro mono facciale (targhe, cartelli, etc.): luminoso. illuminato, non luminoso;
- impianto a sostegni infissi al suolo:
 - monofacciale- luminoso-illuminato-ordinario-
 - bifacciale - luminoso, ordinario;
 - polifacciale - luminoso, ordinario
- altre forme di impianti.

Di questi tipi di impianto il Piano Generale Impianti fissa:

- le misure standard-definizione, base, altezze e tolleranze, in relazione alla suddivisione del territorio;
- determina la gamma dei colori standard utilizzabili e quelli vietati in considerazione delle zone di rispetto;
- il livello di luminosità espresso in lumen, per gli impianti luminosi, e in lux per gli impianti illuminati, in relazione alle zone di rispetto ed anche , e soprattutto, alla prevenzione di fenomeni di abbagliamento riferiti al traffico stradale.

Fissa inoltre le suddette specifiche per gli impianti obbligatoriamente previsti dalla Leggi, quali quelle di ospedali, ambulatori, farmacie Notai etc. luminose e non, fissandone le caratteristiche, dimensioni e minore luminosità.

In rapporto alle forme ed alle specifiche fissa inoltre le altezze massime e minime dal suolo, le distanze tra gli impianti tra loro, dagli incroci e snodi stradali, le sporgenze massime e minime dagli edifici, muri perimetrali etc., la distanza minima tra il punto di massima sporgenza ed il ciglio del marciapiede ovvero l'inizio della carreggiata.

Per ciascun tipo di impianto definisce le localizzazioni e le zone in cui non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari di grande o di particolare formato, le zone in cui è vietato il posizionamento di tende, ombrelloni e simili, le zone di limitazione alla pubblicità sonora, le strade o piazze, in numero limitato, ove possano essere installati striscioni pubblicitari.

Le quantità degli impianti pubblicitari saranno definite, a secondo delle esigenze, nel Piano Generale Impianti, che sarà proposto successivamente all'approvazione del presente Regolamento dal Funzionario Responsabile al Consiglio Comunale.

ART.10 - PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina delle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti edilizio e di polizia urbana.

2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.

3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi pubblicitari debbono essere collocati in zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse storico e delle bellezze naturali.

4. L'autorizzazione :

- per la pubblicità ordinaria (art.12 del D.Lgs.507/939;

- per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art.14 del D.Lgs 507/93, superiori a 30 giorni;

sarà rilasciata dal Sindaco sentito il parere dell'ufficio tecnico.

5. Ai sensi dell'art.2 della legge 7 agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

ART.11 - RIMBORSO SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata l'attestato di pagamento di L. 35.000 per il rimborso spese così determinate:

a) Diritti di istruttoria compresi i sopralluoghiL. 32.000

b) Rimborso stampati.....L. 3.000

L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ART.12 - ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' A CURA DEL COMUNE

1. A richiesta degli interessati il Comune può provvedere, ove l'ufficio disponga di adeguata attrezzatura e personale, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari.

2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta, il committente dovrà anticipatamente versare al Comune l'importo della spesa relativa, quale risulterà del preventivo del Tecnico comunale, nel quale dovranno, comunque, considerarsi anche l'utile ed il rischio d'impresa.

CAPO IV - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

ART.13 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

(Art.7 del D.Lgs. 507/93)

- 1.L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari poli facciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto , ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'ar.7 , commi 2,6 e 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

ART.14 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la ragione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo **superiore** a lire tre milioni.
3. La riscossione coattiva viene effettuata nelle forme stabilite dal R.D. del 14/01/1910 n.639 se svolte in proprio dall'Ente locale, ovvero nelle forme stabilite dal D.P.R. n. 602/73 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione.
4. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 15 - PUBBLICITA' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE

(art.9, comma 7, delD.lgs.507/93)

- 1.Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1, sarà rilasciata dal Sindaco sentito il parere dell'ufficio tecnico ed in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART.16 RETTIFICA ED ACCERTAMENT D'UFFICIO

(art.10 dl D.Lgs.507/93)

1. Il Comune , entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART.17 - TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra un'imposta nella misura delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale nella seduta del 10 maggio 1994 n.364 , e dell'8.3.95 n.163,a norma del D.Lgs.507/93, con le maggiorazioni , le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 7,16 e 17 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa facilmente essere consultato da chi vi abbia interesse.

ART.18 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA

(art.16 del D.Lgs.507/93)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità da chiunque effettuata , con o senza scopo di lucro, purché con il patrocinio e la partecipazione degli Enti pubblici territoriali così come risultante da idoneo atto di volontà dei predetti Enti ed esclusivamente relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose.
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART.19- ESENZIONI DELL'IMPOSTA

(art.17 del D.Lgs.507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo **metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso (art.17, comma 1, lett.a) D.Lgs.507/93;**
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato.
- c) gli avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle relative vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita, esclusa qualsiasi altra limitrofa collocazione;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la sola parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- g) la pubblicità effettuata comunque in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni di mezzo usato, qualora non espressamente stabilite dalle medesime norme, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART.20- GESTIONE CONTABILE DELL'IMPOSTA

1. Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione dal disposto art.35, comma 4, del D.Lgs. 507/93.
2. Il funzionario responsabile è personalmente responsabile del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART.21- CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) alla Direzione Regionale delle Entrate per la Campania- sezione staccata di Avellino (ex Intendenza di Finanza) sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
 - b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n.546, recante: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n.413".

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI

(art.3, comma 2, del D.Lgs. 507/93)

ART.22. DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico ed in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari di grande formato sovrapposti l'uno all'altro, siano essi sostenuti da muri ovvero da sostegni autonomi;
3. E' vietata l'installazione di avancorpi, quale richiamo pubblicitario d'immagine, installati su ingressi e vetrine di esercizi commerciali, che modificano la struttura architettonica dell'edificio sia esso pubblico o privato e l'assetto dell'arredo urbano;
4. Per la pubblicità sulle strade ed in vista di esse trovano applicazione:
 - a) l'art.23 del codice della strada emanato con D.Lgs.30 aprile 1993,n.285;
 - b) gli artt. 47 e 56 del regolamento di esecuzione del codice civile della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992,n.495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a) l'art.23 , comma 2 , del codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;
 - b) l'art.57 del regolamento di esecuzione del codice civile della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

ART.23 - LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico è vietato dalle ore 13,00 alle 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo, di ospedali, scuole edifici pubblici, nei parchi e giardini pubblici e comunque in prossimità di particolari strutture pubbliche o private a carattere culturale che possano ricevere disturbo dall'effettuazione di tale pubblicità.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo pubblicitario non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Pfon.

ART.24 - LIMITI ALLA PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONI.

1. E' vietato ogni forma di volantinaggio pubblicitario su tutto il territorio comunale.
2. E' consentita soltanto la distribuzione a mano di manifestini.

CAPO VI - SANZIONI

ART.25 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa , tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta , indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuti essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla data della notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART.26 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. alle violazioni delle disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, monche di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti , si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede, addebitando ai responsabili, le spese sostenute.
3. Il Comune. o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità dell'art.16.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti di cui all'art.8.

CAPO VII - NORME FINALI

ART.27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART.28- PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.29- VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materiale disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.30 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità dell'art.24 dello Statuto Comunale